

Stefania PONTILLO
Magistrato

Vincenzo SALADINO
Magistrato

COMPENDIO di
**DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE**

XVI edizione
APRILE 2025



Neldiritto
Editore

[Si noti invece che l'art 13, l. 12 luglio 1991, n. 203, in relazione ai delitti di criminalità organizzata, di minacce per mezzo telefono o contro la personalità individuale, consente il ricorso alle intercettazioni anche in presenza di **"sufficienti indizi"**, ferma restando la necessità degli altri presupposti].

La regola generale vuole che il P.M. chieda al G.I.P. di essere autorizzato ad effettuare le intercettazioni. Tuttavia, **nei casi di urgenza**, ovvero quando vi sia il fondato motivo di ritenere che attendere l'autorizzazione del G.I.P. possa vanificare l'attività investigativa, **il pubblico ministero dispone l'intercettazione emettendo un proprio decreto motivato**, che sarà successivamente sottoposto al vaglio del G.I.P. per la convalida (art. 267, comma 2, c.p.p.). In tal caso, l'attività di intercettazione inizia immediatamente, ma il pubblico ministero ha l'onere di trasmettere il proprio decreto, **non oltre le ventiquattro ore**, al giudice per le indagini preliminari per la convalida. A sua volta il giudice, **entro quarantotto ore** dal provvedimento, decide sulla *convalida* con decreto motivato: in caso positivo, le intercettazioni sono pienamente utilizzabili. Se invece il decreto del pubblico ministero non viene tempestivamente presentato al giudice, o comunque non viene da questi convalidato, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

La funzione del G.I.P. è limitata soltanto al vaglio relativo alla legittimità o meno della richiesta del P.M., e dunque alla verifica della ricorrenza o meno dei presupposti che legittimano il ricorso alle intercettazioni. Il P.M., invece, mediante un proprio decreto, indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i **quindici giorni**, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti (per i delitti di criminalità organizzata, il termine è di 40 giorni, prorogabile di volta in volta per ulteriori 20 giorni). La recente **legge di riforma delle intercettazioni** approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il **19 marzo 2025** (ancora in attesa di pubblicazione in GU) ha previsto che le intercettazioni **non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni**, salvo vi sia un'assoluta indispensabilità delle operazioni di una durata maggiore sulla base di emersi elementi specifici, di cui dar conto in motivazione.

Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

■ 5.3. Esecuzione delle operazioni

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale nel quale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine.

Con l'evidente obiettivo di salvaguardare la privacy delle persone sottoposte ad indagine, i commi 2 e 2bis dell'art. 268 c.p.p. sono stati parzialmente modificati con il d.l. 10 agosto 2023 n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137 e, da ultimo, con la Riforma Nordio.

È espressamente previsto al comma 2 che **il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non deve essere trascritto neppure sommariamente** e nessuna menzione deve esserne

riportata neppure nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali – all'occorrenza - è apposta la dicitura: “*La conversazione omessa non è utile alle indagini*”. Al P.M. è stato affidato il compito di dare indicazioni e di vigilare affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadatti ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.

■ 5.4. La fase conclusiva

Ai sensi dell'art. 268, comma 4, c.p.p., concluse le operazioni, **i verbali e le registrazioni** sono immediatamente trasmessi al P.M. e nei successivi cinque giorni sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Tuttavia, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Il comma 6 dell'art. 268 c.p.p. – come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 **L. 9 agosto 2024, n. 114** (Riforma Nordio) – dispone che ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (tale udienza viene definita “**udienza di stralcio**”).

Esaurita quest'attività, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Dal canto loro, i difensori potranno: estrarre copia delle trascrizioni, fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico, richiedere copia su idoneo supporto dei flussi informatici o telematici intercettati. I verbali